

Titolo: Domande di Cassa integrazione in deroga: modalità e termini invio

Con la [Circolare INPS 15 luglio 2020, n. 86](#), emanata d'intesa con il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, l'Istituto fornisce ai datori di lavoro le istruzioni operative sulla **Cassa integrazione in deroga (CIGD)** per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La circolare in esame illustra le novità procedurali introdotte dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto **decreto Rilancio**, all'impianto normativo in materia di CIGD e dal successivo D.L. n. 52/2020 con particolare riguardo agli ulteriori periodi di **cassa integrazione in deroga**. L'atto indica destinatari e lavoratori beneficiari della prestazione, modalità e termini di presentazione della domanda, di autorizzazione della prestazione, modalità di pagamento ed istruzioni contabili.

Le **aziende già autorizzate** dalla Regione o dal Ministero del lavoro a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall'effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi fino al **31 agosto 2020** devono trasmettere telematicamente **richiesta di concessione** direttamente all'INPS.

L'accordo preventivo con le **organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative a livello nazionale può essere concluso anche in via telematica e autorizza le Regioni e Province autonome a riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di **nove settimane** per periodi decorrenti dal **23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**.

Si forniscono, infine, indicazioni in merito al particolare trattamento in favore degli **sportivi professionisti**.